TRIBUNALE DI ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12062/2024 promossa da:

[redacted] nato in SOMALIA il [redacted] (C.F.: [redacted], rappresentato e difeso dall'Avv. Delia A. Perricone (C.F.: PRRDNN79R51B429G);

- ricorrente -

contro

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI – Ambasciata d'Italia a Kampala (Uganda), in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato

- resistente -

OGGETTO: diniego visto per ricongiungimento familiare

<u>Ragioni di fatto e di diritto della decisione</u>

Con ricorso depositato il 16.03.2024, il ricorrente [redacted], titolare di permesso di soggiorno per protezione

sussidiaria, ha impugnato il provvedimento con il quale l'Ambasciata d'Italia a Kampala ha rigettato la domanda di visto per motivi familiari presentata dalla madre, [redacted], nata in Somalia il [redacted], residente in Uganda.

Il ricorrente ha esposto di aver presentato domanda di ricongiungimento con la madre, cittadina somala residente in Uganda e di averla continuativamente sostenuta economicamente; che sostiene economicamente anche la sorella; che quest'ultima, residente in Somalia, è pertanto impossibilitata a mantenere sia se stessa che la madre; di avere un fratello che risiede in Germania; di aver rappresentato quanto sopra in sede amministrativa ma che, tuttavia, l'Ambasciata adita rigettava la domanda di visto per mancanza di documentazione probante il requisito di familiare a carico e dell'assenza di altri figli nel paese di origine.

Il ricorrente ha dunque lamentato in questa sede l'illegittimità del provvedimento impugnato, la mancanza di valutazione della propria condizione personale e la violazione, in particolare, degli artt. 29 e 29 bis del d.lgs. n. 286/1998, rappresentando la sussistenza dei requisiti ivi richiamati e, pertanto, chiedendo accertarsi la sussistenza del proprio diritto al ricongiungimento con la madre con conseguente ordine di rilascio alla PA competente del relativo visto di ingresso.

L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 03.03.2025, chiedendo di rigettare la domanda in quanto infondata.

Nel merito, ha sostenuto la legittimità del proprio operato alla luce dell'incompletezza della documentazione presentata in sede

amministrativa a supporto della domanda. In particolare, ha rilevato che le rimesse di denaro depositate nel presente giudizio non sono state presentate in sede amministrativa; che a supporto del requisito è stata ivi prodotta una dichiarazione sostitutiva di DPR 445/2000, non idonea a fornire prova dello stesso; che, a seguito di comunicazione di cui all'art. 10 bis, parte ricorrente ha prodotto la richiesta documentazione inerente alla domanda di protezione internazionale e che dalla stessa è emersa l'esistenza di un fratello in Germania e di una sorella convivente con la madre; che anche in ragione di tale evidenza la domanda non poteva essere accolta. In conclusione, ha dunque evidenziato il proprio potere di valutazione e verifica della documentazione in ragione del co. 7 dell'art. 29 D.lgs. 286/98 e ribadito nel caso di specie la carenza dei presupposti di cui al co. 1, lett. d.

Con note del 14.03.2025, parte ricorrente ha contestato quanto *ex adverso* dedotto, e ha integrato la documentazione in atti (rimessa di denaro datata 11.02.2025). In particolare, ha rappresentato di aver prodotto tutta la documentazione indicata in sede amministrativa e, in particolare, con comunicazione di cui all'art. 10 bis L. 241/90; che l'Ambasciata nulla aveva richiesto in merito alle rimesse di denaro, diversamente chiedendo il deposito della sola documentazione inerente alla propria domanda di protezione internazionale, poi integrata. In conclusione, ribadendo l'impossibilità della sorella, residente in Somalia, di occuparsi del comune genitore, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

* * *

Il ricorrente è titolare di protezione internazionale, pertanto, trova applicazione l'art 29 bis del D.lgs. n. 286/98 (art 22 comma 4 D.lgs. n. 251/2007).

Va premesso che le condizioni previste dal comma 2 dell'art 29 TUI per i genitori infra-sessantacinquenni e per i genitori ultrasessantacinquenni sono per parte della giurisprudenza considerate alternative (Cass. I sez. civile, n. 28202 del 14.10.2021).

In ogni caso, la madre dell'odierno ricorrente è nata nel 1968, pertanto ai fini del ricongiungimento familiare sono normativamente indicati i presupposti della vivenza a carico e dell'assenza di altri figli nel paese di origine o provenienza.

Nel merito, il rapporto di maternità non è contestato ed è anzi confermato da parte resistente la quale richiama l'esito positivo dell'esame del DNA, richiesto dalla stessa Ambasciata, di contro, risultano contestati i due elementi su richiamati.

Per ciò che attiene la vivenza a carico, l'Ambasciata d'Italia a Kampala non ha ritenuto provata la sussistenza di tale requisito, sottolineando altresì la necessità che i trasferimenti di denaro debbano essere continuativi e di importo consistente, contestando inoltre l'inidoneità della dichiarazione sostituiva di atto notorio al fine di dimostrare tale requisito (oltre al requisito dell'assenza di altri figli che possano sostenere i genitori, anch'esso ivi indicato, sul quale si tornerà).

Il ricorrente ha esposto che i trasferimenti di denaro sono stati effettuati in modo costante e continuativo, depositando in atti n. 6

rimesse di denaro per il periodo febbraio – dicembre 2023, e n. 1 rimessa, integrata in giudizio, del febbraio 2025, per un totale di n. 7 rimesse.

Tenuto conto di quanto dedotto dalle parti nonché delle date dei trasferimenti, in parte successive alla richiesta di visto (pacificamente datata 02.08.2023), a supporto del requisito in esame appare prodotta in sede amministrativa esclusivamente una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 datata 15.06.2023.

Tanto premesso, viste le ricevute di trasferimento depositate nell'ambito del presente giudizio e altresì del contesto di provenienza e familiare della richiedente visto, emerge un continuativo e rilevante invio di denaro dal ricorrente alla sig.ra [redacted] ovvero l'invio a cadenza regolare di un importo che oscilla tra le 100 e 600 euro circa, che, come anticipato, considerato il contesto e la condizione di vita della ricevente, ben costituisce sostegno utile e sufficiente alla cd. presa in carico del genitore.

Per quel che concerne il secondo requisito contestato, ovvero la prova dell'inesistenza di altri figli del paese di provenienza e/o l'inesistenza di altri figli che possano fornire un supporto economico, risulta necessario considerare quanto segue.

Occorre premettere che la direttiva UE 2011/95 (cd direttiva qualifiche) esprime un maggior favore per il ricongiungimento familiare con chi sia titolare di protezione internazionale non solo attraverso l'ampliamento (lasciato facoltativo) delle figure di familiare avente diritto al ricongiungimento, ma soprattutto con l'affermazione

di una meno esigente condizionalità del diritto all'unità familiare. Inoltre, la direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare al considerando 8 prevede: "*La situazione dei rifugiati richiede un'attenzione particolare, in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita familiare. In considerazione di ciò, occorre prevedere condizioni più favorevoli per l'esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare*".

In applicazione di tale principio, considerata la specifica condizione nella quale il titolare di protezione internazionale viene a trovarsi e dal quale, pertanto, non può esigersi la produzione di documentazione proveniente dalle autorità del paese di origine, ben si ritiene di dover valutare il *ricorso ad altri mezzi atti a provare* i requisiti richiesti, nella specie, l'assenza altri figli nel paese di provenienza.

In particolare, il co 2 dell'art 29 bis TUI prevede che *"qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a*

provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori".

La norma, tenendo in considerazione le molteplici difficoltà che spesso non permettono ai titolari di protezione internazionale (ivi compresa la protezione sussidiaria) di ottenere la documentazione necessaria ad attestare i presupposti richiesti per il ricongiungimento familiare, afferma invero un principio di carattere generale e incentiva un atteggiamento collaborativo delle rappresentanze diplomatiche, anche ammettendo il ricorso a mezzi di prova alternativi.

In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione, con ordinanza del 14.10.2021, nella quale afferma che: "*La condizione di soggetto beneficiario di protezione internazionale imponeva alla rappresentanza diplomatica, in ragione della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29 bis, comma 2, di effettuare le verifiche ritenute necessarie, anche se a spese degli interessati, ovvero consentiva il ricorso ad altri mezzi atti a provare le circostanze ritenute necessarie per il rilascio del visto. Anche se testualmente, nella norma in questione, si fa riferimento solo all'esistenza del vincolo familiare, tuttavia, si ritiene l'indicazione non tassativa, ma riferibile anche ad altri elementi che qualificano il vincolo, come la vivenza a carico ovvero l'assenza di altri figli in patria. L'espressione "vincoli familiari" deve potersi riferire alle caratteristiche complessive della situazione*

familiare con il ricongiungendo e non al solo rapporto di parentela, strettamente considerato, perché altrimenti a quest'ultimo proposito non vi sarebbe una regolamentazione delle regole probatorie. Né sussiste alcuna ragione per differenziare in senso più severo la prova dell'inesistenza di altri figli rispetto al rapporto di filiazione, poiché le difficoltà da affrontare per il rifugiato sono le stesse" concludendo infine che: "*In ogni caso il rigetto della domanda non poteva essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori (non si ritiene, pertanto, conferente alla presente vicenda, il principio di diritto di cui a Cass. n. 18599/13, sull'inefficacia delle dichiarazioni sostitutive di certificazione nel processo civile ma solo nell'ambito dei procedimenti amministrativi).*" (Cass. I sez. civile, n. 28202 del 14.10.2021).

Ebbene, quanto sopra appare oltremodo evidente nel caso di specie, trovandosi la madre del ricorrente attualmente in Uganda, ossia in uno Stato terzo nel quale si è rifugiata a causa della situazione di profonda insicurezza che caratterizza da anni il suo Paese di origine (cfr. UNHCR – UN High Commissioner for Refugees: International Protection Considerations with Regard to People Fleeing Somalia, September 2022 https://www.ecoi.net/en/file/local/2078808/6308b1844.pdf ; ACLED Explore: 1.Event Counts; 2. 2023.01.01 – 2025-04-14; 3. Africa; 4. Somalia; 6. No; 7. Country; 8. No; 9. Yes, Event Types; 10. No; https://acleddata.com/explorer/).

Ciò posto, occorre rilevare che, al fine di sostenere il requisito di cui si discute, il ricorrente ha prodotto quanto da questo può ritenersi esigibile (dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta innanzi a notaio), mentre dall'ulteriore documentazione disponibile e presentata dalle parti (verbale di audizione del 23.03.2022) e dalle stesse dichiarazioni di controparte emerge l'assenza di altri figli in Uganda e la presenza di una figlia in Somalia, mentre un secondo fratello risiede in Germania. Ebbene, considerata la condizione del paese di cui si discute e la fuga dallo stesso della madre del ricorrente, emerge con evidenza la totale irragionevolezza della pretesa per la quale l'unica figlia rimasta in Somalia dovrebbe farsi carico del sostentamento della madre, anche considerata, oltre alla condizione generale del Paese, altresì la precipua condizione della donna in Somalia (si veda: EUAA – European Union Agency for Asylum, Country Guidance: Somalia, agosto 2023, https://www.ecoi.net/en/file/local/2095978/2023_Country_Guidance_Somalia.pdf ; USDOS – US Department of State, 2021 Country Report on Human Rights Practices: Somalia, 12 aprile 2022, https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/somalia/; ICG – International Crisis Group, Considering Political Engagement with Al-Shabaab in Somalia, 21 giugno 2022, https://www.ecoi.net/en/file/local/2074415/309-engagement-al-shabaab-somalia.pdf ; HRW – Human Rights Watch, World Report 2022 – Somalia, 13 gennaio 2022, https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/somalia).

Pertanto, visto tutto quanto allegato in atti, considerate le autorevoli fonti sopra consultate, si ritiene sufficientemente provata nel presente procedimento la presenza di un figlio della richiedente visto in Germania (cfr. verbale in atti), circostanza comunque non contestata, e la presenza di una un'altra figlia nel paese di origine, dal quale la sig.ra Waris HISHI ISSE è fuggita ed ove, inoltre, la condizione rende "impossibile" o comunque eccessivamente gravoso per il ricorrente e/o per la madre fornire prova (negativa) documentale dell'ulteriore impossibilità di tale ultima figlia di sostenere adeguatamente la madre.

Non solo, si ritiene utile ulteriormente evidenziare che la condizione di favore espressa dalla normativa e dalla giurisprudenza europea per la tutela dell'unità del nucleo familiare dei beneficiari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ben si riferisce espressamente anche ad ipotesi quale quella del caso in esame, ovvero ad ipotesi nelle quali, pur esistendo altri familiari nel paese (peraltro nel caso de quo nel medesimo paese di origine ma non di effettiva provenienza) il rifugiato sembri essere il parente più idoneo a prendersi carico del richiedente visto (Corte di Giustizia UE, sentenza del 12.12.2019, causa C-519/18, TB contro Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal).

La Corte di Cassazione (sentenza n. 20127/21) ha dunque confermato tale interpretazione affermando che in materia di ricongiungimento familiare dello straniero titolare di protezione internazionale "*l'interpretazione coerente con l'art. 8 CEDU e con i principi contenuti nella Direttiva 2003/86/CE postula che l'art. 29 lett.*

d) T.U.I. in combinato disposto con l'art. 29 bis co. 1 T.U.I. venga interpretato nel senso che, dove la norma prevede che egli possa richiedere il ricongiungimento di "genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza", debba intendersi che tali figli ***con loro conviventi*** *siano in grado di provvedere al loro sostentamento economico, prevalendo, in mancanza di essi, ed in presenza della condizione di essere a carico del figlio rifugiato, il principio generale del diritto al ricongiungimento familiare." "Tale interpretazione - che risulta coerente con la previsione _ della direttiva e con il principio di unità familiare e che può recedere soltanto ove ricorrano rischi per ordine pubblico o condizione di pericolosità dell'avente diritto – sovraintende l'esegesi della nuova formulazione dell'art. 29 lett. d) TUI, introdotta dal divo 2008 n° 160 a modificazione di quella contenuta nel precedente divo n° 5/2007, e non può essere formulata in termini restrittivi ma soltanto specificativi, dovendo comunque garantire la possibilità di ottenere, per gli ascendenti dello straniero al quale è stato riconosciuto "lo status di rifugiato", un visto di ingresso per il ricongiungimento al figlio in tutti i casi in cui i genitori non abbiano la possibilità di sostentamento nel paese di origine* ***per mancanza di mezzi propri o forniti da altri eventuali familiari ivi presenti, a prescindere dall'età del genitore****." "E' compito del giudice di merito accertare, sulla base delle allegazioni e prove fornite dal richiedente, la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto, con particolare riferimento alla assenza di pericolosità dell'ascendente ed alla*

condizione di "essere a carico" del rifugiato in termini di necessario sostentamento continuativo, e rendere una motivazione congrua e logica anche in relazione al diverso potere d'acquisto delle provvidenze a tale scopo erogate".

Si evidenzia peraltro che l'ipotesi delineata dalla Suprema Corte fa espresso riferimento alla convivenza del genitore con altro figlio, ipotesi che neanche è prospettata nel caso di specie, trovandosi la madre del ricorrente, come già ampiamente evidenziato, in paese terzo nel quale è fuggita.

Dunque, alla luce del quadro normativo su richiamato, nonché in considerazione della peculiare condizione del paese di provenienza del ricorrente, la documentazione prodotta si ritiene documentazione sufficiente ad attestare l'assenza di altri figli dell'istante che possano fornire il necessario sostentamento e l'adeguato supporto economico, ritenendosi peraltro ulteriormente utile prendere in considerazione l'onere probatorio della PA resistente, che almeno astrattamente disponendo di strumenti per contestare nel merito la veridicità di tali dichiarazioni, nulla ha puntualmente rilevato né prodotto, né dedotto eventuali tentativi in tal senso.

In conclusione, il ricorrente ha fornito prova di aver continuativamente provveduto al sostentamento della madre e, anche considerata la situazione del paese di origine, non vi è dubbio che, anche in presenza di una sorella ivi residente, sarebbe in ogni caso il parente più idoneo a farsene carico.

In ultimo, si rileva che il Ministero non ha eccepito alcunché in ordine alla eventuale pericolosità della madre del ricorrente, senza contare la situazione esistente nel paese di origine della stessa e di attuale residenza dell'unica figlia ivi rimasta, la Somalia, dove persiste una gravissima situazione di conflitto interno e una grave crisi umanitaria. *Secondo Refugees International (RI), la Somalia continua a essere colpita da una delle crisi umanitarie più complesse e prolungate al mondo. Sono pochi i Paesi in cui così tante persone vengono sfollate per un periodo di tempo così lungo, in gran parte a causa di cicli ricorrenti di violenza, insicurezza alimentare e crisi legate al clima (RI, 25 maggio 2023). Solo nel 2023, un numero record di 2,9 milioni di persone sono state sfollate a causa di shock climatici e conflitti. La stragrande maggioranza delle persone che hanno abbandonato le proprie case (2,3 milioni, ovvero il 75%) è stata sfollata a causa di shock climatici (1,7 milioni a causa di inondazioni e 531.000 a causa della siccità). Allo stesso tempo, nel 2023 il numero di persone recentemente sfollate o nuovamente sfollate a causa di conflitti e insicurezza ha raggiunto il massimo storico di 653.000. In totale, più di 3,8 milioni di persone sono attualmente sfollate in Somalia e la maggior parte delle famiglie è stata sfollata più di una volta (UN OCHA, 30 gennaio 2024, pp. 8-9)* (ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation: ecoi.net-Themendossier zu Somalia: Humanitäre Lage, December 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2119086.html). *Il conflitto armato tra il governo della Somalia e Al-Shabaab continua ad avere un*

impatto devastante sulla popolazione civile del Paese, con tutte le parti in conflitto che commettono gravi violazioni del diritto internazionale umanitario. Amnesty International ha documentato una serie di attacchi aerei del Comando africano degli Stati Uniti (AFRICOM) che hanno ucciso e ferito civili somali, molti dei quali a seguito di evidenti violazioni del diritto internazionale umanitario. Il 5 aprile, Amnesty International ha scritto ad AFRICOM chiedendo se le forze statunitensi fossero coinvolte nell'operazione del 18 marzo contro Al-Shabaab, ma al momento della pubblicazione non è stata ricevuta alcuna risposta. (Amnesty International: Somalia: Tötung von Zivilist*Innen durch türkische Drohnen muss aufgeklärt werden, 7 May 2024 https://www.amnesty.de/pressemitteilung/somalia-zivilpersonen-durch-tuerkische-drohnen-getoetet ; Cfr anche: MSF - Médecins Sans Frontières: Drought and funding gaps deepen Somalias malnutrition crisis, 13 March 2025 https://www.ecoi.net/en/document/2123876.html; BAMF - Federal Office for Migration and Refugees (Germany): Briefing Notes Zusammenfassung, 31 December 2024 https://www.ecoi.net/en/file/local/2120399/SOM_Juli-Dezember2024_de.pdf; UNHCR - UN High Commissioner for Refugees: Regional Bureau for East and Horn of Africa, and the Great Lakes; Somalia Situation; Population of concern to UNHCR; as of 28-Feb-2025, 8 April 2025

https://www.ecoi.net/en/file/local/2123812/RB_EHAGL_Somalia_Situation_Dashboard_-_as_of_Feb_2025.pdf).

In conclusione, alla luce di tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto.

Tenuto conto della peculiarità del caso di specie e della riscontrata carenza documentale in sede amministrativa, le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso e per l'effetto ordina all'Ambasciata d'Italia a Kampala il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare alla madre del ricorrente Sig.ra [redacted], nata in Somalia il 0[redacted]

- spese compensate.

Così deciso in Roma, in data 14 marzo 2025

Il Giudice

dott.ssa Lilla De Nuccio